

SCHEMA DI CONTRATTO

PROCEDURA APERTA AI SENSI DELL'ART. 60 DEL D.LGS. N. 50/2016 e S.M.I. N.1 LOTTO FUNZIONALE, PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI SEGRETARIATO SOCIALE IN FAVORE DI PERSONE SOTTOPOSTE A MISURE RESTRITTIVE DELLA LIBERTA' PERSONALE, EX DETENUTE E SOTTOPOSTE A MISURE DI COMUNITA'

CIG:

GARA:

Periodo: 01/12/2022 - 30/11/2024 o comunque dalla data di affidamento per 24 mesi

Importo Complessivo di € _____ iva _____

L'anno _____ addì _____ del mese di _____

Tra

ROMA CAPITALE Dipartimento Politiche Sociali e Salute– Direzione Accoglienza ed Inclusione, U.O. Contrasto alla povertà e all'esclusione sociale con sede in Roma – Viale Manzoni n. 16 (C.F. 02438750586) nella persona del Direttore Dott.ssa Michela Micheli nata il, (di seguito denominato "Comune")

E

L'Organismo _____ con sede in _____ - C.F. _____ e P.I. _____ rappresentato dal legale rappresentante _____ nato a _____ il _____ e residente in _____ (di seguito denominato "Organismo");

Premesso che:

- con Ordinanza del Sindaco n.58 del 01/04/2022 è stato conferito l'incarico di direzione Accoglienza ed Inclusione - U.O. "Contrasto alla povertà e all'esclusione sociale" del Dipartimento Politiche Sociali e Salute;

- con Determinazione Dirigenziale n. QE/ _____ del _____ 2022 del Direttore della Direzione Accoglienza ed Inclusione è stata indetta **PROCEDURA APERTA AI SENSI DELL'ART. 60 DEL D.LGS. N. 50/2016 e S.M.I. N.1 LOTTO FUNZIONALE, PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI SEGRETARIATO SOCIALE IN FAVORE DI PERSONE SOTTOPOSTE A MISURE RESTRITTIVE DELLA LIBERTA' PERSONALE, EX DETENUTE E SOTTOPOSTE A MISURE DI COMUNITA'**

Periodo 01/12/2022 - 30/11/2024 o comunque dalla data di affidamento per n. 24 mesi Annualità 2022 – 2024. GARA n.

- con Determinazione Dirigenziale n. _____ del _____ espletate le verifiche di rito, sono stati approvati i lavori della Commissione Giudicatrice e aggiudicazione definitiva della gara;

- l'Organismo aggiudicatario della procedura di gara, si rende disponibile, ed il Dipartimento accetta, alla stipula del presente contratto nel rispetto di tutto quanto sotto definito;

Tutto ciò premesso, tra le parti come sopra costituite,

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

Art.1 – Oggetto del servizio

Il presente schema ha per oggetto l'affidamento della gestione di servizi in favore di detenuti, persone in esecuzione penale esterna, ex detenuti e persone sottoposte a misure di comunità, così come di seguito specificato:

SERVIZIO DI SEGRETARIATO SOCIALE IN FAVORE DI PERSONE SOTTOPOSTE A MISURE RESTRITTIVE DELLA LIBERTÀ PERSONALE, EX DETENUTE E SOTTOPOSTE A MISURE DI COMUNITÀ

Ogni attività viene svolta sotto il coordinamento dell'Ufficio di coordinamento interventi in favore di detenuti ed ex detenuti del Dipartimento Politiche Sociali e Salute, della Direzione Accoglienza e Inclusione, U.O. Contrasto alla povertà e all'esclusione sociale.

Tutto ciò premesso il Servizio è articolato nelle seguenti attività:

SERVIZIO DI SEGRETARIATO SOCIALE INTERNO AGLI ISTITUTI DI PENA:

Il Servizio dovrà svolgersi presso Rebibbia Femminile, Rebibbia Nuovo Complesso, Rebibbia Reclusione, Rebibbia Terza Casa e Casa Circondariale Regina Coeli ed erogare:

- Orientamento, valutazione e accompagnamento all'inserimento presso le strutture di Accoglienza per detenuti in convenzione con Roma Capitale. Tale attività viene svolta in stretta collaborazione con l'Area Educativa e Trattamento degli Istituti di Pena, anche prevedendo la partecipazione degli operatori del Servizio di Segretariato al Gruppo Osservazione e Trattamento e in raccordo con l'Ufficio Esecuzione Penale Esterna del Dipartimento di Giustizia minorile e di comunità del Ministero della Giustizia.

- Attività di raccordo con i Servizi Sociali Municipali, in relazione alle persone detenute che in precedenza alla detenzione già risiedono nel territorio cittadino, al fine di verificare la possibilità di attivare un lavoro di rete specifico e personalizzato con i Servizi Sociali Municipali, le risorse del Privato Sociale, che possano essere attivati o riattivati (se avevano già in carico la persona) per un progetto integrato sull'utente e sulla famiglia di riferimento. Per quanto concerne le persone sottoposte a misure penali esterne tale attività deve essere espletata in stretta collaborazione con l'UEPE.

- Orientamento alla rete dei servizi interni all'Istituto ed esterni all'Istituto. L'intervento di orientamento ai servizi viene svolta attraverso un costante confronto con gli operatori (Educatori e Psicologi) dell'Area Educativa e Trattamento e viene con questi condiviso. L'orientamento fornisce informazioni sui servizi che è possibile attivare all'interno dell'Istituto. Per quanto concerne le persone tossicodipendenti/abusatori/consumatori di sostanze e con problematiche psichiche è necessario raccordarsi con i servizi interni dedicati, in particolar modo con la competente ASL attiva nell'Istituto di Pena.

Si prevede, inoltre, la descrizione dei ruoli e delle figure professionali interne, la presentazione dei servizi del pubblico e del privato sociale che orbitano intorno alla realtà carceraria.

- Erogazione in favore della popolazione detenuta del kit di primo ingresso in favore della popolazione detenuta indigente, sia maschile, sia femminile.

Tutti gli interventi vanno svolti senza sovrapposizioni con le competenze afferenti i servizi territorialmente competenti e fatti salvi i compiti in capo alle Aree Educative e Trattamentali e all'Ufficio di Esecuzione Penale Esterna. Il raccordo con i presidi sanitari sono di competenza delle AASSLL operanti all'interno degli istituti.

EROGAZIONE KIT IN FAVORE DI DETENUTI PRIVI DI RIFERIMENTI FAMILIARI

Nell'ambito dell'espletamento delle attività connesse al Servizio di Segretariato Sociale interno agli Istituti di Pena, l'affidatario dovrà provvedere alla realizzazione di un minimo n. 400 kit da erogare in favore della popolazione detenuta indigente, sia maschile, sia femminile.

Il KIT sarà acquistato fino ad esaurimento del budget messo a disposizione dell'Organismo affidatario per una spesa massima di € 12.000 che saranno liquidati a fronte di rendicontazione per un massimo di € 6.000 annui.

Lo stesso KIT sarà composto da beni individuati a seguito di una ricognizione dei bisogni svolta dall'Ufficio di coordinamento interventi in favore di detenuti ed ex detenuti con gli Istituti di Pena ed il DAP.

Le modalità di erogazione andranno concordate con Ufficio di coordinamento interventi in favore di detenuti ed ex detenuti e le Aree Educative e Trattamentali.

INGRESSI NEGLI ISTITUTI DI PENA E TURNAZIONE OPERATORI

Le attività interne agli Istituti di Pena saranno espletate per cinque giorni a settimana dal lunedì al venerdì, ordinariamente con la presenza di 1/2 operatori per ciascun turno. La presenza contestuale di due operatori è contemplata negli istituti con maggior capienza; in tali contesti, sulla base dei colloqui da svolgere, gli operatori si recheranno in sezioni diverse. La programmazione dei turni dovrà essere concordata e autorizzata dall'Ufficio competente sulla base delle necessità e la complessità degli interventi da realizzare. I turni di presenza dovranno essere effettuati la mattina, dedicando 4,5 ore a turno e il pomeriggio, dedicando 3h e 6 min. a turno.

- 3/4 turni presso Casa Circondariale Rebibbia Nuovo Complesso
- 2/3 turni presso Casa Circondariale Regina Coeli
- 2/3 turni presso Rebibbia Femminile
- 1 turno presso Rebibbia Reclusione
- 1 turno Rebibbia Terza Casa

	LUNEDI'	MARTEDI'	MERCOLEDI'	GIOVEDI'	VENERDI'
MATTINA	n.1/2 operatori CC Regina Coeli	n. 1/2 operatori CC Rebibbia Nuovo Complesso	n. 1/2 operatori CC Rebibbia Femminile	n. 1/2 operatori CC Rebibbia Nuovo Complesso	n. 1/2 operatori CC Rebibbia Femminile
	n.1/2 operatori CC Rebibbia Nuovo Complesso			n.1/2 operatori CC Regina Coeli	
POMERIGGIO	n.1/2 operatori CC Rebibbia Nuovo Complesso	n. 1 operatore Rebibbia Terza Casa	n. 1/2 operatori CC Rebibbia Femminile	n.1/2 operatori CC Regina Coeli	n. 1 operatore Rebibbia Reclusione

Le turnazioni potranno subire variazioni previamente concordate e autorizzate dall'Ufficio competente sulla base delle necessità complessive del Servizio di Segretariato Sociale, le necessità emerse all'interno degli Istituti e la complessità degli interventi da realizzare.

SERVIZIO DI SEGRETARIATO SOCIALE ESTERNO AGLI ISTITUTI DI PENA IN FAVORE DI PERSONE SOTTOPOSTE A MISURE RESTRITTIVE DELLA LIBERTÀ PERSONALE, DETENUTE, EX DETENUTE E SOTTOPOSTE A MISURE COMUNITÀ

Il Servizio è rivolto a persone in misura alternativa alla detenzione, o ex detenute, che abbiano compiuto la maggiore età, residenti o stabilmente domiciliate nel territorio capitolino, offrendo percorsi personalizzati di inclusione sociale e di accoglienza in rete con l'Area Educativa e Trattamentale, l'Ufficio Esecuzione Penale Esterna del Ministero di Giustizia, i Servizi Sociali dei Municipi e le risorse formali e informali del territorio.

Il Servizio dovrà espletare le seguenti attività:

- Orientamento alla rete dei servizi esterni all'Istituto. Si prevede, un orientamento, rivolto a persone sottoposte a misure restrittive della libertà personale ed ex detenuti al fine di verificare la possibilità di attivare il lavoro di rete specifico e personalizzato con i Servizi Sociali Municipali, i presidi territoriali della Asl, le Cooperative Sociali, la Scuola e gli Enti di Formazione e di Orientamento al lavoro, che possano essere attivati o riattivati (se avevano già in carico la persona) per un progetto integrato sulla persona e sulla famiglia di riferimento. Per quanto concerne le persone sottoposte a misure penali tale attività deve essere espletata in stretta collaborazione con l'UIEPE.

Tutti gli interventi vanno svolti senza sovrapposizioni con i servizi territorialmente competenti e con i competenti organi della giustizia.

- Ascolto di familiari di persone sottoposte a misure restrittive per supportarli nella conoscenza dei meccanismi di funzionamento del carcere e accompagnati nell'attivazione di eventuali benefici (informazioni circa l'attivazione di colloqui intramurari, sportelli di mediazione familiare, raccordo con i Servizi Territoriali, risorse del privato sociale e del volontariato in ambito sociosanitario, ecc.).

- Valutazione congiunta con gli operatori invianti (UIEPE, Servizi Sociali Municipali, ecc.) e con i Responsabili delle strutture di accoglienza delle richieste di inserimento in casa-famiglia in favore di persone sottoposte a misure alternative alla detenzione o ex detenuti.

- Tenuta di un elenco delle richieste di accoglienza, anche per la gestione delle eventuali liste di attesa. Allo scopo, il Responsabile Tecnico l'Ufficio di coordinamento interventi in favore di detenuti ed ex detenuti, svolgerà con regolarità riunioni di coordinamento alla presenza del Coordinatore del Segretariato Sociale e dei Responsabili delle strutture di accoglienza.

- Per quanto concerne le persone sottoposte a misure di comunità Il Dipartimento Politiche Sociali e Salute a seguito della prima Convenzione sottoscritta tra Roma Capitale e il Tribunale Ordinario di Roma, stipulata in data 27 maggio 2007, ha destinato un'importante parte delle attività di Segretariato Sociale allo svolgimento dei lavori di pubblica utilità. Successivamente alla sottoscrizione della nuova Convenzione con il Tribunale Ordinario di Roma per lo svolgimento dei Lavori di Pubblica Utilità, avvenuta il 6 maggio 2022, questa Direzione ha provveduto al necessario adeguamento delle prassi operative derivanti dall'Allegato B della stessa Convenzione.

Sino ad ora hanno aderito al rinnovo della sub convenzione 43 enti tra pubblico e privato e si è prossimi alla firma con altri Organismi che hanno manifestato il loro interesse.

Il Servizio, per tanto, svolge colloqui di conoscenza con coloro che debbono prestare la propria attività, a titolo gratuito e volontario, in progetti di pubblica utilità in favore della collettività, presso Uffici e presidi di questa Amministrazione o cooperative, associazioni, organizzazioni di volontariato, sub-convenzionate con la scrivente Direzione; ciò al fine di promuovere percorsi rivolti all'espletamento di lavori di pubblica utilità considerate le norme:

D. Lgs. 274 del 2000 e visto l'art. 444 c.p.p; agli artt. 186 e 187 del codice della strada, art.73 comma V D.p.r. 309/1990 e art.165 c.p. in ossequio al l'art. 73 comma 5 bis D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309; l'art. 165 comma 1 e 2 c.p.; l'art. 186 comma 9 bis e 187 c.d.s.; la legge 28 aprile 2014 n. 67; il decreto 8 giugno 2015 n. 88; il decreto ministeriale 9 settembre 2015; dalla legge 17 ottobre 2014 n. 146; art. 1/1-bis, quater, quinquies e sexies / D.L. 122/1993.

Lo svolgimento del lavoro di pubblica utilità da parte dei soggetti interessati al provvedimento ha carattere gratuito, nella logica della "restituzione del danno commesso" e non costituisce in alcun modo rapporto di lavoro con l'Amministrazione Comunale né con l'organismo affidatario.

Tutto ciò avviene in stretto raccordo con l'UIEPE di Roma e attraverso il coordinamento dell'Ufficio di Coordinamento Interventi in favore di detenuti ed ex detenuti.

Per assolvere alle richieste di presa in carico per l'esecuzione delle misure di comunità l'Organismo affidatario del Servizio di Segretariato Sociale deve:

- svolgere una media di circa 100 colloqui mensili;
- svolgere una media di circa 500 contatti telefonici mensili finalizzati a dare informazioni, monitorare percorsi avviati e lavorare in rete con gli operatori del settore e gli Enti ospitanti;
- garantire l'attivazione di lavori di pubblica utilità sulla base di quanto stabilito dalla Convenzione con il Tribunale Ordinario di Roma e sulla base delle attività concordate con gli Organi della Giustizia;
- effettuare sopralluoghi almeno una volta ogni 3 mesi presso ciascun Ente Convenzionato con l'Amministrazione per lo svolgimento dei lavori di pubblica utilità.

Attività di back office:

- • Attivare l'assicurazione dei soggetti avviati al lavoro di pubblica utilità contro gli infortuni e le malattie professionali ed in ordine alla responsabilità civile verso terzi, ottemperando all'assolvimento di tutti gli oneri relativi alle spese. Tali spese assicurative potranno essere liquidate a fronte di specifica rendicontazione delle spese sostenute per un massimo di € 10.000,00;
- promuovere l'implementazione della rete degli Enti, tanto pubblici quanto privati, per lo svolgimento dei Lavori di Pubblica Utilità garantendo l'attivazione di almeno n. 10 ulteriori convenzioni che comportino l'ampliamento dei posti fruibili per l'esecuzione di attività di pubblica utilità;
- stesura di relazioni inerenti il lavoro di pubblica utilità a seguito di condanna (inizio-variazione-revoca-fine misura);
- raccolta ed elaborazione dati comprendente il nominativo del soggetto interessato, la data di nascita, il titolo di studio, dell'ente presso il quale svolge il lavoro di pubblica utilità, del reato commesso, della tipologia e durata della misura prescritta (LPU o MAP), dei posti convenzionati occupati e di quelli disponibili. I dati dovranno essere costantemente aggiornati attraverso la immissione delle informazioni che di volta in volta giungono al Servizio; i dati sono di esclusiva proprietà dell'Amministrazione Capitolina e sottoposti alla normativa sulla privacy;
- raccolta ed elaborazione dati comprendete la disponibilità dei posti presso le strutture di accoglienza in favore di detenuti ed ex detenuti convenzionate, i posti occupati, il tipo di misura di cui beneficia l'ospite (detenzione domiciliare, affidamento in prova, permesso premio, ecc.), le eventuali liste di attesa. I dati dovranno essere costantemente aggiornati attraverso la immissione delle informazioni che di volta in volta giungono al Servizio; i dati sono di esclusiva proprietà dell'Amministrazione Capitolina e sottoposti alla normativa sulla privacy;

- attuare un costante confronto, aggiornamento e raccordo con l'UIEPE di Roma, Tribunale di Roma, Procure, Enti ospitanti e servizi territoriali, avvocati;

- attività di supporto che risponda all'esigenza dell'Amministrazione di avere un continuo e costante flusso di informazioni e reportistica, archivio informatico e cartaceo, al fine di poter garantire l'efficiente coordinamento gestionale delle attività del front e del back office e un efficace flusso documentale, ivi compresa la protocollazione degli atti inerenti le misure di comunità e l'accoglienza in strutture convenzionate;

- attività di networking e promozione delle attività svolte dal Servizio di Segretariato Sociale con i Servizi Sociali territoriali. Garantire almeno un incontro tematico con ciascun referente dei Servizi Sociali municipali di Roma Capitale e con i responsabili del Segretariato Sociale Punto Unico di Accesso distrettuale (P.U.A.)

Le attività esterne agli Istituti di Pena, da svolgere presso locali messi a disposizione dal Dipartimento delle Politiche Sociali e Salute, dovranno essere espletate in cinque giorni a settimana dal lunedì' al venerdì, con la presenza giornaliera contestuale di 3/6 operatori (a seconda del personale già impegnato nella turnazione negli istituti di pena) ed il Responsabile delle misure comunità e dovranno essere così articolate:

- 1 giorno a settimana, previo appuntamento, dedicato ad accogliere persone detenute, ex detenute e loro familiari;

- un minimo di 3 giorni a settimana, previo appuntamento, dedicati ad accogliere persone che, in virtù della stipula della Convenzione con il Tribunale Ordinario di Roma, in seguito ad un colloquio di conoscenza e valutazione potranno essere inserite presso Uffici e presidi di questa Amministrazione o del privato sociale, sub convenzionati con la scrivente Amministrazione, per lo svolgimento di lavori di pubblica utilità;

- 5 giorni a settimana dedicati a svolgere attività di back office, utile a dar seguito all'implementazione delle diverse attività scaturite dai colloqui svolti.

	LUNEDI'	MARTEDI'	MERCOLEDI'	GIOVEDI'	VENEDI'
MATTINA	n. 3/6 operatori sede dipartimentale	n. 3/6 operatori sede dipartimentale	n. 3/6 operatori sede dipartimentale	n. 3/6 operatori sede dipartimentale	n. 3/6 operatori sede dipartimentale
POMERIGGIO	n. 3/6 operatori sede dipartimentale	n. 3/6 operatori sede dipartimentale	n. 3/6 operatori sede dipartimentale	n. 3/6 operatori sede dipartimentale	n. 3/6 operatori sede dipartimentale

L'articolazione oraria sia delle attività interne agli Istituti di Pena, sia di quelle svolte presso i locali messi a disposizione del Dipartimento Politiche Sociali e Salute potrà essere soggetta a variazioni sulla base delle esigenze del Servizio concordate e preventivamente autorizzate dall'Ufficio di coordinamento interventi in favore di detenuti ed ex detenuti.

Ogni attività viene svolta sotto il coordinamento dell'Ufficio di coordinamento interventi in favore di detenuti ed ex detenuti del Dipartimento Politiche Sociali, della Direzione Accoglienza e Inclusione, U.O. Contrasto alla povertà e all'esclusione sociale.

Il numero complessivo di ore lavoro richieste all'organismo è di 304 ore settimanali.

Art. 2 –SEDE ARREDI E FORNITURE

Le attività andranno espletate in locali messi a disposizione da Roma Capitale, nella disponibilità del Dipartimento delle Politiche Sociali e Salute.

Il Dipartimento si fa carico delle forniture delle utenze, della rete internet, degli arredi, della manutenzione dei locali e della pulizia degli stessi.

L'organismo con fondi mesi a disposizione dell'Amministrazione si dovrà far carico dell'acquisto:

- del materiale di cancelleria (carta, faldoni, cartelline, toner stampante, ecc) per un massimo di € 600,00 annui che saranno liquidati a fronte di rendicontazione;
- di nr. 8 computer portatili con le seguenti caratteristiche minime: CPU: i5 3.0Ghz - RAM 8 Gb - SSD 256 Gb - Display 15.6 Full hd – 2 porte usb - sistema operativo Win 10 pro-versione 21H2 - Tastiera – Mouse, Supporto da scrivania per p.c. portatili, che saranno liquidati a fronte di rendicontazione, per un massimo di € 5.000,00 iva inclusa;
- di nr. 1 Stampante laser multifunzione fronte/retro- con collegamento rete LAN, per un massimo di € 600,00 iva inclusa, che saranno liquidati a fronte di rendicontazione;

Tutto quanto indicato sarà di esclusiva proprietà del Dipartimento Politiche Sociali e Salute e rimarrà nella esclusiva disponibilità dell'Amministrazione al termine dell'affidamento.

Art. 3 VARIANTI MIGLIORATIVE, SENZA ALCUN ONERE AGGIUNTIVO PER L'AMMINISTRAZIONE

ART. 4 – DESTINATARI

Sono destinatari degli interventi i detenuti ristretti presso gli Istituti di Pena (Rebibbia Femminile, Rebibbia Nuovo Complesso, Rebibbia Reclusione, Rebibbia Terza Casa e Regina Coeli), i soggetti seguiti dall'Ufficio per l'Esecuzione Penale Esterna o destinatari di misure alternative alla detenzione, le persone sottoposte a misure di comunità (LPU e MAP), i soggetti in fase post-penitenziaria, che abbiano compiuto la maggiore età, residenti o stabilmente domiciliate nel territorio capitolino.

Il presente contratto è regolato inoltre da:

- il D.Lgs. n.50/2016 (di seguito Codice);
- il D.Lgs. n.81/2008 e e ss.mm. e ii. *“Tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro”*;
- il D.Lgs. n.159/2011 e ss.mm. e ii. *“Codice delle leggi antimafia”*;
- la L. n. 190/2012 *“Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione”*;
- la L. n. 136/2010 *“Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia”* come modificato dall'art. 7 del D. L. n. 187/2010, convertito con modifiche con L. n. 217/2010;
- il Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati);
- il D. L. n. 95/2012, come convertito nella L. n. 135/2012 *“Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini”*;
- Il D. Lgs. n. 231/2001 e ss.mm. e ii. *“Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica”*;
- Legge Regionale 10 agosto 2016, n. 11 *“Sistema integrato degli interventi e dei servizi sociali della Regione Lazio”*;
- L.R. Lazio 41/2003 - Norme in materia di autorizzazioni all'apertura ed al funzionamento di strutture che prestano servizi socioassistenziali;
- DGR Lazio n. 1305 del 2004 - Autorizzazione all'apertura ed al funzionamento delle strutture a ciclo residenziale e semiresidenziale che prestano servizi socioassistenziali. Requisiti strutturali ed organizzativi;

- DGR Lazio 24 marzo 2015, n. 126 " Modifiche alla DGR 1305/2004: "Autorizzazione all'apertura ed al funzionamento delle strutture a ciclo residenziale e semiresidenziale che prestano servizi socioassistenziali. Requisiti strutturali ed organizzativi integrativi rispetto ai requisiti previsti dall'articolo 11 della L.R. n. 41/2003". Revoca delle DGR 498/2006, DGR 11/2010, DGR 39/2012. Revoca parziale della DGR 17/2011.";
- D.P.C.M. del 30 marzo 2001
- norme del codice civile per quanto non regolato dalle disposizioni di cui ai precedenti punti;
- il "Protocollo d'intesa" ai fini della prevenzione dei tentativi di infiltrazione della criminalità organizzata nel settore dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture – sottoscritto in data 21 luglio 2011 tra la Prefettura U.T.G. di Roma e Roma Capitale;
- Patto d' integrità approvato con Deliberazione di Giunta Capitolina n.34 del 19 febbraio 2021 - PTPCT annualità 2021-2023
- il "Protocollo di azione - vigilanza collaborativa con Roma Capitale" stipulato con l'A.N.AC. in data 29 luglio 2015;
- il "Regolamento di contabilità" di Roma Capitale ai sensi della deliberazione del Consiglio Comunale n. 4 del 25 gennaio 1996 e ss. mm. e ii.
- norme del Codice civile per quanto non regolato dalle disposizioni di cui ai precedenti punti;
- i capitolati speciali descrittivi e prestazionali;
- l'offerta tecnica presentata dal concorrente risultato aggiudicatario definitivo.

Art. 5 - Durata dell'appalto e modalità di esecuzione del servizio

L'affidamento avrà la durata di n. 24 **mesi** dalla data di sottoscrizione del relativo contratto.

Art. 6– Localizzazione dell'intervento

Le attività del Servizio si svolgeranno presso la sede messa a disposizione del Dipartimento Politiche Sociali e Salute, presso gli Istituti di Pena. Andranno inoltre espletate attività presso gli Enti sub convenzionati per lo svolgimento dei lavori di pubblica utilità, presso i Servizi Sociali Municipali e ove si renderà necessario per realizzare i servizi affidati.

Art. 7 – Personale

L'Ente gestore dovrà garantire, per lo svolgimento dei servizi, la disponibilità di operatori, come di seguito descritta:

SERVIZIO DI SEGRETIARIATO SOCIALE	<p>n.1 Coordinatore a tempo pieno con inquadramento nel livello D3 del CCNL cooperative con funzioni di coordinamento generale, delle attività in favore delle persone detenute e del personale. In ottemperanza all'art. 23 della L.R. Lazio 11/2016 il ruolo del coordinatore può essere ricoperto da Assistenti Sociali iscritti all'Albo professionale di riferimento sez. A o B, che vantino un'esperienza di almeno 3 anni nel settore e con conoscenza delle metodologie di intervento, capacità di programmazione ed organizzazione dei servizi oggetto del presente appalto;</p> <p>n. 1 Responsabile a tempo pieno dedicato all'Area della giustizia riparativa con inquadramento nel livello D2 del CCNL cooperative, con laurea triennale o magistrale in ambiti disciplinari afferenti alle aree sociali, pedagogico-educative, con iscrizione ai relativi albi professionali (se previsti), ivi compresa la qualifica di Educatore Professionale Socio Pedagogico, che vanti un'esperienza di almeno 3 anni nel settore e con conoscenza delle metodologie di intervento, capacità di programmazione ed organizzazione dei servizi oggetto del presente appalto;</p> <p>n. 6 operatori sociali full-time, con inquadramento nel livello C3 del CCNL cooperative o, nel caso di presenza di contratti part time, un numero massimo di 7 operatori.</p> <p>Nel caso di mancata adesione alla clausola sociale da parte di operatori già impegnati nel</p>
--	---

	<p>Servizio i nuovi operatori che saranno eventualmente impiegati dovranno avere un'esperienza di almeno 2 anni nel settore specifico di intervento.</p> <p>L'ente gestore dovrà garantire, anche nei periodi delle ferie estive ed invernali, una presenza contestuale minima, all'interno della totalità dell'equipe succitata, di almeno 5 operatori full-time di cui una di livello D.</p>
--	--

Tutte le figure professionali dovranno essere iscritte agli Albi Professionali, laddove previsto.

Il coordinatore del Servizio di segretariato dovrà garantire:

- a) la costante cura del collegamento con l'Ufficio di Coordinamento interventi in favore di Detenuti ed ex detenuti della Direzione Accoglienza e inclusione del Dipartimento Politiche Sociali e Salute;
- b) la costante preventiva condivisione e collaborazione con l'Ufficio di Coordinamento interventi in favore di Detenuti ed ex detenuti per i necessari raccordi con le Direzioni degli Istituti di Pena, con le aree Educative e Trattamentali, gli Uffici dell'UEPE, il Tribunale Ordinario di Roma e ogni altra Istituzione coinvolta nei processi di erogazione del Servizio; le attività di carattere istituzionale saranno svolte dall' Ufficio di Coordinamento interventi in favore di Detenuti ed ex detenuti.
- c) la cura dei collegamenti con i Servizi Sociali e i rispettivi servizi Sanitari territoriali per il corretto svolgimento degli interventi programmati a favore degli utenti, con particolare riferimento alle persone detenute ed ex detenute e alla raccolta degli elementi necessari alla valutazione degli ingressi nelle strutture di accoglienza;
- d) la partecipazione alle riunioni programmate dai referenti di Roma Capitale per approfondimenti e iniziative connesse allo svolgimento delle attività oggetto dell'appalto, ogni qualvolta la sua presenza sarà richiesta, anche con l'obiettivo di valutare e programmare il Servizio e gli interventi nel suo complesso, nonché riferire sulle azioni di coordinamento realizzate verso gli operatori e in favore dei beneficiari e approvate dall'Ufficio, anche tramite gli strumenti di rilevazione elaborati dallo stesso (schede di monitoraggio) che contengano dati su tutta l'utenza e sulla natura degli interventi messi in atto;
- e) la puntuale predisposizione delle relazioni sull'andamento del servizio, - la raccolta ed elaborazione dati (di esclusiva proprietà dell'Amministrazione) inerente le diverse attività del servizio, il controllo della corretta redazione dei fogli firma degli operatori e del rispetto degli orari di lavoro, di ogni utile documentazione e della modulistica necessaria all'espletamento del servizio;
- f) il costante raccordo con il Responsabile per l'Area della giustizia di comunità;
- g) il puntuale coordinamento del personale afferente all'Organismo per l'esecuzione del Servizio e la relativa programmazione delle presenze del personale da sottoporre all'Ufficio di coordinamento interventi in favore di detenuti ed ex detenuti.

Il Responsabile dedicato all'Area della giustizia riparativa dovrà garantire:

- a) la costante cura del collegamento con l'Ufficio di Coordinamento interventi in favore di Detenuti ed ex detenuti della Direzione Accoglienza e inclusione del Dipartimento Politiche Sociali e Salute;
- b) la costante preventiva condivisione e collaborazione con l'Ufficio di Coordinamento interventi in favore di Detenuti ed ex detenuti per i necessari raccordi con gli Enti convenzionati, gli utenti, gli avvocati, gli Uffici dell'UEPE e ogni altro soggetto coinvolto in ambito di lavori di pubblica utilità; le attività di carattere istituzionale saranno svolte dall' Ufficio di Coordinamento interventi in favore di Detenuti ed ex detenuti.
- d) la partecipazione alle riunioni programmate dai referenti di Roma Capitale per approfondimenti e iniziative connesse allo svolgimento delle attività, ogni qualvolta la sua presenza sarà richiesta, nonché riferire sulle azioni di coordinamento realizzate verso gli operatori e realizzate in favore dei beneficiari e approvate dall'Ufficio;
- e) il costante raccordo con il coordinatore del Servizio;
- g) il puntuale coordinamento del personale afferente all'Area della giustizia riparativa.

Tali professionalità potranno essere integrate con altre figure professionali aventi le competenze e le esperienze

necessarie per assicurare l'articolazione e l'efficacia dei servizi richiesti e per rispondere in modo flessibile e personalizzato ai vari bisogni. Il servizio dovrà essere gratuito per gli utenti.

Il Responsabile-Coordiatore designato dall'Organismo affidatario è il/la Dott./Dott.ssa
Il Responsabile - Direttore dell'Esecuzione del Contratto è l'A.S. Matteo Cesaretti Salvi

Art. 8 - Corrispettivo contrattuale

L'importo complessivo presunto del servizio comprensivo delle prestazioni proposte dal contraente, in sede di offerta migliorativa al netto del ribasso proposto e per il periodo innanzi indicato ammonta a € , al netto dell'I.V.A.

In ogni caso, nessuna altra retribuzione (o rimborso) sarà comunque dovuta da parte dell'appaltatore all'impresa aggiudicataria se non quella relativa alla prestazione effettivamente resa.

I corrispettivi di cui al presente contratto non saranno oggetto di variazioni nel periodo di durata del contratto; il prezzo resterà, quindi, fisso ed invariato per tutta la durata del servizio.

Il costo del lavoro è riferito alle tabelle aggiornate dei CCNL e contratti integrativi territoriali vigenti, ovvero, nel caso di specifiche tipologie contrattuali di lavoro autonomo, individuato nel rispetto di quanto indicato all'art.4 comma 2 della deliberazione C.C. n.259/05.

In sede di presentazione dell'offerta il partecipante dovrà necessariamente includere e specificare nell'offerta gli oneri per la sicurezza da rischio specifico, o aziendali (oneri economici da sopportare per l'adempimento degli obblighi di sicurezza del lavoro).

L'esecutore riconosce che tutti i corrispettivi conseguenti al presente contratto comprendono e compensano gli oneri derivanti dalle prescrizioni quivi contenute e che pertanto in nessun caso potrà richiedere e/o pretendere ulteriori compensi a tale titolo.

L'esecutore risponderà verso Roma Capitale del risultato sopra indicato rimanendo obbligato, in caso di non perfetta esecuzione delle prestazioni oggetto del servizio, a provvedere al ripristino a regola d'arte, con oneri a suo totale carico e fermo restando l'ulteriore risarcimento di ogni danno a Roma Capitale, ivi compresi gli oneri sopportati per le conseguenti maggiori spese.

Il valore del sopra esposto quadro finanziario indica l'importo complessivo presunto del servizio, che si intende affidare nei limiti consentiti dalle vigenti disposizioni e delle prescrizioni del presente schema di contratto senza che l'esecutore possa trarne argomenti per chiedere compensi non previsti dal presente contratto, comprensivo delle prestazioni proposte dal contraente medesimo in sede di offerta migliorativa.

Le prestazioni complessivamente oggetto del presente contratto saranno affidate senza avviare un nuovo confronto competitivo in conformità alle modalità contenute nel presente accordo. Non possono in nessun caso essere apportate modifiche alle condizioni fissate dal presente contratto.

Art. 9– Oneri a carico dell'esecutore

Sono a carico dell'affidatario, intendendosi remunerati con **il corrispettivo contrattuale come** sopra indicato, tutti gli oneri, le spese ed i rischi relativi all'esecuzione del servizio complessivamente inteso come individuato nel presente schema di contratto e nel relativo capitolato, nonché ogni attività che dovesse rendersi necessaria per lo svolgimento dello stesso e per un corretto e completo adempimento di tutte obbligazioni previste.

L'esecutore si obbliga ad eseguire tutte le prestazioni contrattuali a perfetta regola d'arte, nel rispetto delle norme vigenti e contratto secondo le condizioni, le modalità, i termini e le prescrizioni contenute nel presente schema di contratto e nel relativo capitolato di gara.

Le prestazioni contrattuali oggetto del presente contratto dovranno essere conformi alle caratteristiche tecniche ed alle specifiche tecniche indicate nel capitolato e nell'offerta presentata in sede di gara comprese le eventuali offerte migliorative.

L'esecutore è tenuto altresì a rispettare:

- obblighi riferiti all'avvio delle prestazioni;
- obblighi relativi alle preventive autorizzazioni;
- obblighi di comunicazione del personale impiegato nell'esecuzione dell'appalto e degli eventuali titoli professionali;
- obblighi afferenti al pagamento delle spese contrattuali;
- obblighi afferenti alla tracciabilità dei flussi finanziari;
- obblighi afferenti al rispetto dei protocolli d'intesa e di integrità;
- obblighi assicurativi e previdenziali;
- obblighi relativi all'eventuale sostituzione del personale diverso da quello presentato in sede di offerta con personale di pari esperienza;

L'aggiudicatario si impegna a comunicare tempestivamente a Roma Capitale, indipendentemente dall'affidamento, nella vigenza del medesimo contratto, ogni modificazione intervenuta negli assetti societari, nella struttura di impresa e negli organismi tecnici ed amministrativi.

L'esecutore si obbliga ad ottemperare a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti derivanti da disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro, previdenza, assicurazione, sicurezza ed infortunistica, assumendo a proprio carico tutti i relativi oneri.

In particolare, ogni esecutore si impegna a rispettare nell'esecuzione delle obbligazioni derivanti dal presente contratto tutte le norme di cui al D. Lgs. n. 81/2008 e ss.mm.ii.

L' esecutore, oltre al rispetto degli obblighi di cui ai commi precedenti è tenuto a:

- 1) concordare con la Direzione Accoglienza ed Inclusione, l'instestazione da utilizzare su tutta la modulistica rivolta a soggetti terzi coinvolti nell'espletamento delle attività del servizio;
- 2) mettere a disposizione della Direzione Accoglienza ed Inclusione copia della documentazione e dei materiali realizzati nel corso di attuazione del servizio.

L'esecutore si obbliga a cooperare con Roma Capitale in sede di verifica della conformità delle prestazioni contrattuali.

Art. 10 - Oneri a carico dell'esecutore per la tutela dei lavoratori.

Tutti gli obblighi derivanti dalla vigente legislazione sociale, contributiva, assistenziale, previdenziale, antinfortunistica, contabile e fiscale, nonché, dalle successive modificazioni ed integrazioni, sono ad intero ed esclusivo carico dell'Organismo Affidatario quale ne è il solo responsabile, anche in deroga alle norme che disponessero l'obbligo del pagamento e l'onere della spesa a carico di Roma Capitale o in solido, con esclusione del diritto di rivalsa nei confronti dell'Amministrazione medesima.

L' Organismo affidatario è obbligato ad osservare ed applicare integralmente al personale dipendente tutte le norme contenute nel CCNL di settore e negli eventuali accordi locali integrativi dello stesso vigente per il tempo e la località in cui si svolge il contratto, anche dopo la scadenza dei contratti collettivi nazionali e degli accordi locali e fino alla loro sostituzione, anche se l' aggiudicatario non sia aderente alle associazioni stipulanti o receda da esse e, indipendentemente dalla struttura e dimensione dell' impresa stessa e da ogni altra qualificazione giuridica, economica e sindacale;

Costituiscono gravi violazioni contrattuali eventuali regolamenti interni e/o accordi contrattuali che prevedano trattamenti economici, di fatto inferiori ai minimi tabellari previsti dal CCNL applicabile. In tal caso, Roma Capitale provvede all'applicazione delle penali pecuniarie previste ed all'incameramento della cauzione definitiva riservandosi, inoltre, la facoltà di risolvere il contratto.

L'Organismo affidatario è tenuto a trasmettere su semplice richiesta anche verbale dell'Amministrazione, le seguenti informazioni relative ai lavoratori impiegati:

- codice fiscale;
- dichiarazione sostitutiva atto di notorietà attestante l'avvenuto regolare versamento delle ritenute fiscali dovute, copia dei modelli F24, prospetto analitico con nominativo dei lavoratori, ammontare delle retribuzioni corrisposte a ciascun lavoratore, contributi versati e relativa aliquota contributiva applicata ;
- copia di tutti i documenti atti a dimostrare la corretta corresponsione delle retribuzioni nonché dei versamenti contributivi ed assicurativi del personale impiegato nella esecuzione del presente appalto di servizio.

L'Organismo affidatario dovrà, inoltre, conservare presso l'ufficio amministrativo, copia dei turni settimanali di servizio e quant'altro per la dovuta verifica della corretta applicazione dei diritti inalienabili che dovrà garantire, nei confronti del proprio personale.

Qualora l'Organismo affidatario, non risulti in regola con gli obblighi dettati dalle disposizioni vigenti in materia di regolarità retributiva e contributiva, il R.U.P. procede agli interventi sostitutivi nei termini stabiliti dalla normativa vigente in materia, fatta salva l'applicazione delle ulteriori norme e disposizioni a tutela del lavoro, qualora siano accertate inottemperanze e/o inadempienze agli obblighi precisati nel presente articolo che prevedono la detrazione sui pagamenti in acconto, se il contratto è in corso d'esecuzione, oppure, la sospensione del pagamento del saldo se il contratto è ultimato, destinando le somme così accantonate a garanzia degli adempimenti e degli obblighi di che trattasi.

Art. 11 - Oneri a carico dell'esecutore per la tutela dell'immagine e della visibilità di Roma Capitale.

L'Organismo affidatario nell'espletamento degli interventi oggetto del presente appalto dovrà rappresentare che gli stessi sono svolti per conto del Dipartimento Politiche Sociali e Salute e coordinati dall'Ufficio di coordinamento interventi in favore di detenuti ed ex detenuti

L' Organismo affidatario dovrà, altresì, scrupolosamente osservare un comportamento pubblico non pregiudizievole nei riguardi dell'immagine di Roma Capitale e rilasciare dichiarazioni ai media che non arrechino danno all'Amministrazione stessa.

Art. 12 - Obblighi dell'esecutore per la tutela dei dati trattati durante l'esecuzione dell'appalto.

Durante l'esecuzione dell'appalto, la proprietà dei dati trattati dei beneficiari dei servizi affidati, è esclusivamente di Roma Capitale e qualsiasi uso ne venga fatto, anche in forma aggregata, deve essere preventivamente autorizzato dall'Amministrazione.

Art. 13 - Oneri a carico dell'esecutore relativi all'emergenza sanitaria COVID 19 o ulteriori emergenze sanitarie.

Tutte le attività descritte nel presente schema di contratto, comprese le eventuali proposte migliorative dovranno essere svolte in ottemperanza a quanto sarà previsto dalla normativa in vigore, nel periodo di esecuzione del contratto, relativamente all' emergenza sanitaria COVID 19 o ad altra emergenza che si dovesse presentare.

Il presente articolo, pertanto, si intende tacitamente aggiornato da tutte le eventuali disposizioni sanitarie e regolamentari relative, che entreranno in vigore successivamente alla data di sottoscrizione del contratto e fino a cessato stato di emergenza.

L' Organismo affidatario si impegna a garantire che il servizio reso sia conforme alle disposizioni sanitarie relative all'emergenza sanitaria, a tutela degli utenti e dei lavoratori, fino a cessata emergenza sanitaria.

L' Organismo affidatario del servizio, attraverso le modalità più idonee ed efficaci, informa tutti i lavoratori e gli utenti circa le disposizioni delle Autorità, consegnando e/o affiggendo all'ingresso e nei luoghi maggiormente visibili dei locali aziendali, appositi dépliant informativi.

Art. 14 - Sospensioni o riprese dell'esecuzione del contratto

Qualora circostanze particolari impediscano temporaneamente la regolare esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto, il direttore dell'esecuzione del contratto (ove diverso dal R.U.P.) ovvero il R.U.P. ne ordina la sospensione, indicando le ragioni e l'imputabilità delle medesime.

Qualora la sospensione, o le sospensioni se più di una, durino per un periodo di tempo superiore ad un quarto della durata complessiva prevista per l'esecuzione delle prestazioni contrattuali del contratto o comunque quando superino sei mesi complessivi, l'esecutore può richiedere lo scioglimento del contratto senza indennità; se Roma Capitale si oppone allo scioglimento, l'esecutore ha diritto alla rifusione dei maggiori oneri derivanti dal prolungamento della sospensione oltre i termini suddetti.

Salvo il caso di opposizione di Roma Capitale allo scioglimento, per la sospensione delle prestazioni contrattuali, qualunque sia la causa, non spetta all'esecutore alcun compenso o indennizzo.

Art. 14 - Termini di esecuzione e penali

Termini di esecuzione

In caso di inadempimento o di adempimento parziale degli obblighi contrattuali assunti, saranno applicate le seguenti penali in conformità alla progettazione a base di gara:

- a) una penale in misura giornaliera pari all'1 per mille dell'ammontare netto contrattuale per ogni giorno di ritardo nell'avvio dell'esecuzione del contratto sulla base delle indicazioni del R.U.P.;
- b) salvo che non costituisca causa di risoluzione del contratto, una penale in misura giornaliera pari all'1 per mille dell'ammontare netto contrattuale per ogni giorno di ritardo rispetto agli obblighi relativi alla messa a disposizione degli strumenti per lo svolgimento delle prestazioni di cui all'art. 1 del presente schema di contratto;
- c) salvo che non costituisca causa di risoluzione del contratto, una penale in misura giornaliera pari all'1 per mille dell'ammontare netto contrattuale per ogni giorno di ritardo rispetto agli obblighi relativi alla produzione a Roma Capitale della/e polizza/e assicurative di cui all'art. 19 del presente schema di contratto eccedente il termine di 10 giorni antecedenti la consegna dell'appalto;
- d) una penale in misura giornaliera pari all'1 per mille dell'ammontare netto contrattuale per ogni giorno di ritardo nella ripetizione delle prestazioni contrattuali a seguito delle verifiche di conformità;
- e) una penale in misura all'1 per mille dell'ammontare netto contrattuale per ciascuna rilevazione di non conformità risultante dalle attività di verifica delle prestazioni contrattuali;
- f) una penale in misura giornaliera pari all'1 per mille dell'ammontare netto contrattuale per la mancata o ritardata osservanza degli ordini/direttive impartiti dal D.E.C.;
- g) una penale in misura giornaliera pari all'1 per mille dell'ammontare netto contrattuale per ogni giorno di ritardo nella ripresa del servizio a seguito di una sospensione, rispetto agli ordini impartiti dal R.U.P.;
- h) una penale del 5% del valore del contratto come definita all'art. 20 nel caso di violazione da parte dell'operatore economico – sia in veste di concorrente che di aggiudicatario – di uno degli impegni anticorruzione assunti con l'accettazione del patto di integrità di cui ai successivi art. 22 e 23

In caso di mancato rispetto delle prestazioni contrattuali migliorative proposte dal concorrente risultato aggiudicatario definitivo, nel nuovo schema di contratto che sarà approvato con la determinazione dirigenziale di aggiudicazione definitiva da parte dell'Ufficio proponente di Roma Capitale che ha indetto la gara, verranno configurate apposite penali.

Gli eventuali inadempimenti contrattuali che daranno luogo all'applicazione delle penali di cui al presente articolo saranno contestati per iscritto da Roma Capitale all'esecutore; l'esecutore dovrà comunicare in ogni caso per iscritto le proprie deduzioni/justificazioni a Roma Capitale nel termine massimo di 5 (cinque) giorni naturali e consecutivi a decorrere dalla data di ricezione della contestazione. Qualora le giustificazioni addotte dall'esecutore, a giudizio insindacabile di Roma Capitale, non fossero ritenute accoglibili, ovvero non fossero presentate nel termine previsto, saranno applicate all'esecutore le penali come sopra indicate a decorrere dall'inizio dell'inadempimento.

È ammessa, su motivata richiesta dell'esecutore, la totale o parziale disapplicazione delle penali, quando si riconosca che il ritardo non è imputabile all'esecutore.

Sull'istanza di disapplicazione delle penali decide Roma Capitale su proposta del responsabile del procedimento.

Le penali applicate, ai sensi dell'art. 113-bis, comma 2 del Codice non possono comunque superare, complessivamente, il 10 per cento dell'ammontare netto contrattuale. In tal caso il responsabile unico del procedimento propone a Roma Capitale la risoluzione del contratto per grave inadempimento.

È ammessa, su motivata richiesta dell'esecutore, la totale o parziale disapplicazione delle penali, quando si riconosca che il ritardo non è imputabile all'esecutore.

Sull'istanza di disapplicazione delle penali decide Roma Capitale su proposta del responsabile del procedimento, sentito il D.E.C. (ove nominato).

L'incameramento delle penali sarà effettuato nell'ambito del conseguente provvedimento di liquidazione, ovvero anche di fatture rendicontazioni, nel caso in cui l'importo della stessa dovesse eccedere il valore del servizio oggetto di contestazione.

Roma Capitale potrà compensare i crediti derivanti dall'applicazione delle penali di cui al presente articolo con quanto dovuto all'esecutore a qualsiasi titolo, anche per i corrispettivi maturati, ovvero, avvalersi della cauzione definitiva di cui all'art. 103 del Codice, senza bisogno di diffida, ulteriore accertamento o procedimento giudiziario.

La richiesta e/o il pagamento delle penali di cui al presente articolo non esonera in nessun caso l'esecutore dall'adempimento dell'obbligazione per la quale si è reso inadempiente e che ha fatto sorgere l'obbligo di pagamento della medesima penale.

L'esecutore prende atto che l'applicazione delle penali previste dal presente articolo non preclude il diritto di Roma Capitale di richiedere il risarcimento degli eventuali maggiori danni.

Il D.E.C. (ove nominato) riferisce tempestivamente al responsabile unico del procedimento in merito agli eventuali ritardi e/o inadempimenti nell'esecuzione rispetto alle prescrizioni contrattuali. Qualora il ritardo e/o le inadempimenti nell'adempimento determini un importo massimo delle penali superiore al dieci per cento dell'importo contrattuale il responsabile unico del procedimento propone a Roma Capitale la risoluzione del contratto per grave inadempimento.

Art. 16 – Liquidazione del servizio reso

La contabilità del presente contratto è regolamentata, per quanto compatibile con la normativa vigente, secondo quanto previsto dal "regolamento di contabilità" di Roma Capitale ai sensi della deliberazione del Consiglio Comunale n. 4 del 25 gennaio 1996 e ss. mm. e ii.

I pagamenti decorrono dalla data di inizio del servizio e sono disposti nei termini sottoindicati previo accertamento da parte del D.E.C., della regolarità della prestazione effettuata, in termini di quantità e qualità, rispetto alle prescrizioni previste nel presente schema di contratto e nel capitolato e previo rilascio da parte del Responsabile Unico del Procedimento dell'attestazione di regolare esecuzione ai sensi dell'art. 8 lett. m) delle Linee Guida n. 3, di attuazione del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. approvate dal Consiglio dell'Autorità Nazionale Anticorruzione con deliberazione n. 1096 del 26/10/2016 e aggiornate con deliberazione del Consiglio n. 1007 dell'11/10/2017.

Al fine di ottenere il pagamento, l'Organismo dovrà presentare fatture mensili, posticipate, per l'importo corrispondente alle prestazioni erogate nel periodo di riferimento, corredate relazioni sulle attività svolte e coerenti al progetto approvato, i fogli delle presenze del personale debitamente firmati e controfirmati dal coordinatore del progetto, coerenti con gli schemi delle turnazioni.

Le fatture dovranno essere intestate a: Dipartimento Politiche Sociali e Salute, – Direzione Accoglienza e Inclusione – U.O. Contrasto alla povertà e all'esclusione sociale.

Dovrà essere utilizzato il IPA XXB87U quale codice identificativo del Dipartimento Politiche Sociali e Salute.

È inoltre necessario fornire nella fattura elettronica le seguenti informazioni:

- Nel campo descrizione oggetto dovrà essere specificata l'attività preponderante fatturata ed il relativo periodo di fatturazione;
- Nel campo fattura denominato DATI DEL CONTRATTO dovrà essere specificata la seguente dicitura: D.D. n. ____/(anno) cod. creditore n. _____ Codice Identificativo CIG n. _____.

L'indicazione della Determinazione Dirigenziale d'impegno, dovrà essere inserita nel campo 2.1.2.5 <CodiceCommessaConvenzione> del blocco 2.1.2 <DatiOrdineAcquisto> della FE con il seguente formato: Org./Anno/Num. (es. DDL/2022/).

Per il pieno e perfetto adempimento degli obblighi tutti assunti con il presente schema di contratto, è versato il corrispettivo al contraente, al netto dell'I.V.A. in conformità alle aliquote disposte dalla normativa vigente. Ai sensi dell'art. 17-ter del D.P.R. n. 633/1972, così come introdotto dall'art. 1, comma 629, lettera b) della Legge n. 190/2014, (se e in quanto dovuta) l'imposta non verrà liquidata all'appaltatore ma verrà versata, con le modalità stabilite nel D.M. 23 gennaio 2015, direttamente all'Erario da Roma Capitale.

Di tale adempimento verrà data annotazione in ciascuna relativa fattura, comunque da emanarsi e registrarsi rispettivamente ai sensi degli articoli 21, 21 bis e 23 del D.P.R. n. 633/1972.

Nel caso di ritardato pagamento resta fermo quanto previsto dal D. Lgs. n. 231/2002 (Attuazione della direttiva 2000/35/CE relativa alla lotta contro i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali) come modificato dal D. Lgs. n. 192/2012.

Ai sensi dell'art. 30, comma 5 del Codice, in caso di inadempienza contributiva risultante dal documento unico di regolarità contributiva relativo a personale dipendente dell'affidatario o del subappaltatore o dei soggetti titolari di subappalti e cottimi di cui all'articolo 105 del Codice, impiegato nell'esecuzione del contratto, Roma Capitale trattiene dal certificato di pagamento l'importo corrispondente all'inadempienza per il successivo versamento diretto agli enti previdenziali e assicurativi.

Ai sensi dell'art. 30, comma 5-bis del Codice, introdotto dall'art. 20, comma 1, lett. c) del D. Lgs. n. 56/2017, in ogni caso sull'importo netto progressivo delle prestazioni è operata una ritenuta dello 0,50 per cento; le ritenute possono essere svincolate soltanto in sede di liquidazione finale, dopo l'approvazione da parte di Roma Capitale di verifica di conformità, previo rilascio del documento unico di regolarità contributiva.

La mancata produzione della documentazione richiesta e dei dati ivi indicati da parte dell'Appaltatore, nel rispetto di quanto previsto nel Capitolato, costituisce causa di improcedibilità del pagamento dell'importo fatturato con la conseguente sospensione dello stesso senza decorrenza dei relativi interessi, e ciò indipendentemente da comunicazioni di rilievo o contestazione da parte del Committente.

Gli interessi moratori, ai sensi dell'art. 4 del D. Lgs. n. 231/2002 decorrono dal giorno successivo alla scadenza del termine previsto per il pagamento.

È previsto l'obbligo di Roma Capitale di pagare entro trenta giorni dalla data di ricevimento della fattura o della richiesta di pagamento.

Ai sensi del combinato disposto di cui all'art. 31, comma 3 della L. n. 98/2013 e dell'art. 4 comma 2 del Regolamento in caso di ottenimento da parte dei R.U.P., del documento unico di regolarità contributiva (DURC) che segnali un'inadempienza contributiva relativa a uno o più soggetti impiegati nell'esecuzione del contratto, il R.U.P. medesimo trattiene dal certificato di pagamento l'importo corrispondente all'inadempienza. Il pagamento di quanto dovuto per le inadempienze accertate mediante il DURC è disposto dal R.U.P. direttamente agli enti previdenziali e assicurativi.

Eventuali atti di cessione di credito o procure all'incasso saranno regolati ai sensi della deliberazione del Consiglio Comunale n. 4 del 25 gennaio 1996 e ss.mm. e ii. e ai sensi dell'art. 117 del Codice.

Ai sensi dell'art. 106, comma 13 del Codice si applicano le disposizioni di cui alla legge 21 febbraio 1991, n. 52.

Ai sensi della deliberazione del Consiglio Comunale n. 4 del 25 gennaio 1996 e ss.mm.ii., ove ricorra cessione di credito, Roma Capitale provvede a dare immediata notizia a tutti i soggetti interessati e la cessione del credito non ha, in ogni caso, efficacia, se non per effetto di provvedimento formale d'adesione intervenuto nei termini di Legge. Nelle more dell'adozione del provvedimento, ove il cedente non richieda espressamente la sospensione dei pagamenti, gli stessi sono effettuati in favore dei beneficiari, senza tenere conto di cessioni non riconosciute.

Ai sensi del predetto art. 106, comma 13 del Codice ai fini dell'opponibilità a Roma Capitale, le cessioni di crediti devono essere stipulate mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata e devono essere notificate alle amministrazioni debitorie.

Le cessioni di crediti da corrispettivo di appalto sono efficaci e opponibili alle stazioni appaltanti che sono amministrazioni pubbliche qualora queste non le rifiutino con comunicazione da notificarsi al cedente e al cessionario entro quarantacinque giorni dalla notifica della cessione. In ogni caso Roma Capitale cui è stata notificata la cessione può opporre al cessionario tutte le eccezioni opponibili al cedente in base al presente contratto con questo stipulato.

Art. 17 - Controlli – Livelli di qualità delle prestazioni

In corrispondenza del raggiungimento di mesi sei di attività il direttore dell'esecuzione del contratto in collaborazione con il R.U.P. provvederà ad una valutazione del soddisfacimento del livello di qualità preteso per l'esecuzione prestazioni tenendo presenti, tra l'altro, i seguenti parametri:

1. numero di reclami/solleciti da parte dell'utenza valutati dal responsabile unico del procedimento;
2. non conformità per gravità e ripetitività delle prestazioni effettuate rispetto alle prescrizioni tecniche del capitolato;
3. non conformità per gravità e ripetitività delle prestazioni effettuate rispetto alle indicazioni del direttore dell'esecuzione ovvero del R.U.P.;
4. numero delle penali, eventualmente applicate nel corso di 90 giorni;
5. esiti negativi dei controlli del presente articolo;
6. numero degli infortuni verificatisi nel corso di 90 giorni;
7. numero di irregolarità riscontrate nel corso delle verifiche in corso d'esecuzione.

Eventuali irregolarità che venissero riscontrate da parte di Roma Capitale devono essere notificate all'esecutore ai sensi dell'articolo del presente schema di contratto afferente le penali.

Le suddette irregolarità riscontrate in relazione ad uno o più dei suddetti parametri, potranno concorrere alla valutazione dei comportamenti dell'esecutore concretizzanti grave inadempimento e tali da compromettere la buona riuscita delle prestazioni contrattuali ai fini dell'applicazione dell'art. 108, comma 3 del Codice.

Art. 18 – Specifiche modalità e termini di verifica delle prestazioni

Competenza specifiche del Direttore dell'esecuzione del contratto (D.E.C.)

Ai sensi dell'art. 111, comma 2 del Codice, come modificato dall'art. 75, comma 1, lett. c) del D. Lgs. n. 56/2017, Roma Capitale si riserva di nominare uno o più direttori operativi al fine di coadiuvare il D.E.C. nelle attività di coordinamento, direzione e controllo tecnico-contabile in relazione al regolare andamento dell'esecuzione del presente contratto da parte dell'esecutore attraverso il direttore dell'esecuzione del contratto.

Al D.E.C. compete, tra l'altro, il coordinamento, la direzione e il controllo qualitativo e contabile

dell'esecuzione del presente contratto, lo svolgimento di tutte le attività ad esso demandate dal Codice, dal Regolamento, nonché lo svolgimento di tutte le attività che si rendano opportune per assicurare il perseguimento dei compiti ad esso assegnati da Roma Capitale.

Attestazione di regolare esecuzione

Per il presente contratto, compreso tra i contratti esclusi di cui all'allegato IX del D.lgs. 50/2016, si procederà a verificare la conformità delle prestazioni contrattuali mediante l'attestazione di regolare esecuzione emessa dal D.E.C., confermata dal responsabile unico del procedimento.

Verifica di conformità in corso di esecuzione

La verifica di conformità è effettuata in corso di esecuzione secondo la seguente periodicità: mensilmente.

Sono invitati ai controlli in corso di esecuzione l'esecutore e il direttore dell'esecuzione (ovvero il R.U.P. qualora coincidente con il D.E.C.) e deve essere redatto apposito verbale. Ove il direttore dell'esecuzione del contratto svolga le funzioni di soggetto incaricato della verifica di conformità deve essere invitato un rappresentante della stazione appaltante.

I verbali, da trasmettere al responsabile del procedimento entro quindici giorni successivi alla data dei controlli, riferiscono anche sull'andamento dell'esecuzione contrattuale e sul rispetto dei termini contrattuali e contengono le osservazioni ed i suggerimenti ritenuti necessari, ferme restando le competenze di Roma Capitale e del direttore dell'esecuzione.

Verifica della conformità finale

La verifica di conformità delle prestazioni contrattuali è avviata entro 15 giorni dall'ultimazione delle prestazioni.

Ai sensi dell'art. 102, comma 3 del Codice, come modificato dall'art. 66, comma 1, lett. d) del D. Lgs. n. 56/2017, la verifica di conformità deve avere luogo entro tre mesi dalla data di ultimazione delle prestazioni. Il certificato di verifica di conformità ha carattere provvisorio e assume carattere definitivo decorsi due anni dalla sua emissione.

La commissione incaricata della verifica di conformità/il D.E.C. rilascia il certificato di verifica di conformità quando risulti che l'esecutore abbia completamente e regolarmente eseguito le prestazioni contrattuali. Le operazioni necessarie alla verifica di conformità sono svolte a spese dell'esecutore. L'esecutore, a propria cura e spesa, mette a disposizione del soggetto incaricato della verifica di conformità i mezzi necessari ad eseguirli.

Nel caso in cui l'esecutore non ottemperi a siffatti obblighi, il D.E.C. dispone che sia provveduto d'ufficio, deducendo la spesa dal corrispettivo dovuto all'esecutore.

All'esito positivo della verifica di conformità il responsabile unico del procedimento rilascia il certificato di pagamento ai fini dell'emissione della fattura da parte dell'appaltatore.

Il certificato di pagamento è rilasciato non oltre il trentesimo giorno dall'emissione del certificato di verifica di conformità.

Art. 19 - Modalità di soluzione delle controversie

Per tutte le controversie, comunque dipendenti dal presente contratto, è competente il Foro di Roma. È escluso, nella fattispecie, il ricorso al giudizio arbitrale di cui agli artt. 806 e seguenti del codice di procedura civile.

Art. 20 - Cauzione definitiva

L'aggiudicatario, al momento della sottoscrizione del relativo contratto, è obbligato a costituire la garanzia definitiva.

Ai sensi dell'art. 103 del Codice, l'importo della garanzia è fissato nella misura del 10% dell'importo massimo complessivo presunto del presente contratto. In caso di aggiudicazione con ribasso d'asta superiore al 10%, la garanzia da costituire è aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti la predetta percentuale di ribasso del 10%. Ove il ribasso sia superiore al 20% l'aumento è di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al 20%.

La garanzia definitiva a scelta dell'appaltatore può essere prodotta sotto forma di cauzione o fidejussione secondo le seguenti modalità:

a) mediante bonifico SEPA, versamento in contanti (solo qualora l'importo sia inferiore a € 3.000,00 in conformità all'art. 49, comma 1 del D. Lgs. n. 231/2007 e ss.mm. e ii.), o con assegni circolari non trasferibili presso tutte le filiali UniCredit sul conto corrente bancario operativo presso la Tesoreria Capitolina, intestato a Roma Capitale – Ragioneria Generale - **Depositi Cauzionali – IT 69 P 02008 05117 000400017084**, indicando il predetto codice **iban** e il **codice ente n. 5**;

b) in titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato al corso del giorno del deposito, presso la Tesoreria Provinciale o presso Aziende autorizzate;

c) mediante garanzia fidejussoria di pari importo rilasciata da imprese bancarie che rispondano ai requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano l'attività;

d) mediante garanzia fidejussoria di pari importo rilasciata da imprese assicurative che rispondano ai requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano l'attività;

e) mediante garanzia fidejussoria di pari importo rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell'albo di cui all'articolo 106 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie e che sono sottoposti a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell'albo previsto dall'articolo 161 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 e che abbiano i requisiti minimi di solvibilità richiesti dalla vigente normativa bancaria assicurativa.

La garanzia fidejussoria di cui alle lettere c), d) ed e) dovrà contenere anche le sotto indicate condizioni: "Il sottoscritto Istituto(bancario, assicurativo o intermediario finanziario) si obbliga sin da ora ed incondizionatamente alla rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all'art. 1944 del codice civile, alla rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957 comma 2 del codice civile, nonché ad effettuare, entro 15 giorni dalla richiesta dell'Amministrazione e senza alcuna riserva, il versamento della somma garantita a beneficio di "Roma Capitale" presso la "Tesoreria Capitolina" .

Il sottoscritto Istituto(bancario, assicurativo o intermediario finanziario) e l'affidatario dell'appalto dichiarano, inoltre, di ben conoscere ed accettare la disciplina relativa alla cauzione definitiva contenuta negli artt.11 e 52 del Capitolato Generale dei LL.PP. del Comune di Roma (ed. 1983).

La sottoscrizione del garante dovrà, altresì, essere autenticata dal Notaio, il quale dovrà parimenti attestare i poteri di firma del garante medesimo.

La cauzione è prestata a garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni del relativo contratto, del risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse, nonché a garanzia del rimborso delle somme pagate in più all'esecutore rispetto alle risultanze della liquidazione finale, salva comunque la risarcibilità del maggior danno verso l'appaltatore.

La garanzia cessa di avere effetto solo alla data di emissione del certificato di verifica di conformità o del certificato di regolare esecuzione.

Roma Capitale può richiedere al soggetto aggiudicatario la reintegrazione della garanzia ove questa sia

venuta meno in tutto o in parte; in caso di inottemperanza, la reintegrazione si effettua a valere sui ratei di prezzo da corrispondere all'esecutore.

Alla garanzia definitiva si applicano le riduzioni previste dall'articolo 93, comma 7 del Codice per la garanzia provvisoria e precisamente:

nel caso in cui l'importo della garanzia sia ridotto del 50%, l'aggiudicatario dovrà presentare – a pena di esclusione - la certificazione di qualità conforme alle norme europee della serie ISO 9001:2008 in originale ovvero in copia autenticata.

Ai sensi dell'art. 93, comma 7, secondo periodo, introdotto dall'art. 59, comma 1, lett. e), n. 1) del D. Lgs. n. 56/2017, si applica la riduzione del 50 per cento, non cumulabile con quella di cui al primo periodo, anche nei confronti delle microimprese, piccole e medie imprese e dei raggruppamenti di operatori economici o consorzi ordinari costituiti esclusivamente da microimprese, piccole e medie imprese.

In caso di costituendo Raggruppamento Temporaneo di Imprese o di consorzi ordinari di concorrenti ai sensi dell'art. 48, comma 8 del Codice ovvero di Raggruppamento Temporaneo di Imprese già formalmente costituito o di aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete, la suddetta certificazione dovrà essere presentata – a pena di esclusione - da ciascun soggetto del raggruppamento/consorzio ordinario e da tutte le imprese aderenti al suddetto contratto di rete.

Qualora l'aggiudicatario si avvalga delle ulteriori riduzioni di cui al citato articolo 93, comma 7 del Codice dovrà presentare:

13.a.) ai fini dell'ottenimento del beneficio dell'ulteriore riduzione del 30% - qualora in possesso della registrazione al sistema comunitario di ecogestione e audit - "Certificato di Registrazione" rilasciato dal Comitato Ecolabel – Ecoaudit comprovante la registrazione EMAS;

ovvero in alternativa a quanto indicato nel punto 13.a.):

13.b.) ai fini dell'ottenimento del beneficio dell'ulteriore riduzione del 20%, certificazione ambientale ai sensi della norma UNI EN ISO 14001 in originale ovvero in copia autenticata.

Qualora l'aggiudicatario sviluppi un "inventario di gas ad effetto serra" o "un'impronta climatica (carbon footprint) di prodotto" e si avvalga della riduzione del 15%, anche cumulabile con la riduzione di cui ai periodi primo, secondo, terzo e quarto del citato articolo 93, comma 7 del Codice, come modificato dall'art. 59, comma 1, lett. e), n. 2) del D. Lgs. n. 56/2017, dovrà presentare rispettivamente:

certificazione ai sensi della norma UNI EN ISO 14064-1 o certificazione ai sensi della norma UNI ISO/TS 14067; tali certificazioni dovranno essere presentate in originale ovvero in copia autenticata.

In caso di cumulo delle riduzioni, la riduzione successiva deve essere calcolata sull'importo che risulta dalla riduzione precedente.

L'importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è ridotto del 30 per cento, non cumulabile con le riduzioni di cui ai punti precedenti, per gli operatori economici:

a) in possesso del rating di legalità e (rating d'impresa quando vigente);

b) o della attestazione del modello organizzativo, ai sensi del decreto legislativo n. 231/2001;

c) o di certificazione social accountability 8000;

d) o di certificazione del sistema di gestione a tutela della sicurezza e della salute dei lavoratori;

e) o di certificazione OHSAS 18001;

f) o di certificazione UNI CEI EN ISO 50001 riguardante il sistema di gestione dell'energia o UNI CEI 11352 riguardante la certificazione di operatività in qualità di ESC (Energy Service Company) per l'offerta qualitativa

dei servizi energetici e per gli operatori economici in possesso della certificazione ISO 27001 riguardante il sistema di gestione della sicurezza delle informazioni.

Per beneficiare della riduzione del 30 per cento, nei casi di cui alle lett. b), c), d), e), f) sopra riportate l'aggiudicatario dovrà presentare – a pena di esclusione – le relative certificazioni/attestazioni in originale ovvero limitatamente alla lettera b) in copia fotostatica, riportanti l'attestazione "conforme all'originale" sottoscritta dal/i titolare/i o dal/i legale/i rappresentante/i o da altra/e persona/e munita/e di specifici poteri di firma e corredata da copia fotostatica del documento di identità del medesimo in corso di validità e con riferimento alle lettere b), c), d), e) ed f) in copia autenticata.

Per beneficiare della riduzione del 30 per cento, nel caso di cui alla lett. a) di cui sopra dovrà a pena di esclusione risultare iscritto nell'elenco di cui all'art. 8 della Delibera AGCM del 14 novembre 2012, n. 24075 - Regolamento attuativo in materia di rating di legalità (come da ultimo modificato dalla delibera n. 26166 del 13 luglio 2016).

La suddetta garanzia dovrà essere conforme agli schemi tipo approvati con decreto del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti n. 31 del 19 gennaio 2018 pubblicato il 10-4-2018 sul Supplemento ordinario n. 16/L alla GAZZETTA UFFICIALE Serie generale - n. 83.

L'Amministrazione ha il diritto di valersi della cauzione, nei limiti dell'importo massimo garantito, per l'eventuale maggiore spesa sostenuta per il completamento delle prestazioni nel caso di risoluzione del contratto disposta in danno dell'esecutore e ha il diritto di valersi della cauzione per provvedere al pagamento di quanto dovuto dall'esecutore per le inadempienze derivanti dalla inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei prestatori di servizio comunque presenti nei luoghi dove viene prestato il servizio. L'Amministrazione può incamerare la garanzia per provvedere al pagamento di quanto dovuto dal soggetto aggiudicatario per le inadempienze derivanti dalla inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica degli esecutori comunque presenti nei luoghi di esecuzione dei singoli contratti.

La mancata costituzione della garanzia definitiva determina la decadenza dell'affidamento e l'acquisizione della cauzione provvisoria presentata in sede di offerta da parte dell'Amministrazione che aggiudica l'appalto al concorrente che segue nella graduatoria.

La garanzia definitiva è progressivamente svincolata a misura dell'avanzamento dell'esecuzione, nel limite massimo dell'80 per cento dell'iniziale importo garantito. L'ammontare residuo della cauzione definitiva deve permanere fino alla data di emissione del certificato di verifica di conformità o del certificato di regolare esecuzione di cui all'art. 102, comma 3, del Codice, come modificato dall'art. 66, comma 1, lett. d) del D. Lgs. n. 56/2017. Lo svincolo è automatico, senza necessità di nulla osta del committente, con la sola condizione della preventiva consegna all'istituto garante, da parte dell'appaltatore, degli stati di avanzamento del servizio o di analogo documento, in originale o in copia autentica, attestanti l'avvenuta esecuzione. Sono nulle le pattuizioni contrarie o in deroga. Il mancato svincolo nei quindici giorni dalla consegna degli stati di avanzamento o della documentazione analoga costituisce inadempimento del garante nei confronti dell'impresa per la quale la garanzia è prestata.

Il pagamento della rata di saldo è subordinato alla costituzione di una cauzione o di una garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa pari all'importo della medesima rata di saldo secondo le indicazioni di cui all'art. 103, comma 6 del Codice maggiorato del tasso di interesse legale applicato per il periodo intercorrente tra la data di emissione del certificato di verifica di conformità o del certificato di regolare esecuzione e l'assunzione del carattere di definitività dei medesimi ai sensi dell'art. 102, comma 3 del Codice e ss.mm.ii.

In caso di raggruppamenti temporanei di imprese o consorzi ordinari di concorrenti o G.E.I.E. le garanzie fideiussorie e le garanzie assicurative sono presentate, su mandato irrevocabile, dalla mandataria in nome e per conto di tutti i concorrenti con responsabilità solidale.

In caso di raggruppamento temporaneo di imprese o nel caso di aggregazioni di imprese aderenti al

contratto di rete il deposito cauzionale definitivo dovrà, altresì, essere espressamente intestato a tutte le imprese facenti parte del raggruppamento medesimo o dell'aggregazione di imprese aderenti al contratto di rete.

Art. 21 – Assicurazioni a carico dell'impresa

L'aggiudicatario assume in proprio ogni responsabilità in caso di infortuni ed in caso di danni arrecati alle persone ed alle cose, tanto dell'Amministrazione che dei terzi, che si dovessero verificare in dipendenza del presente contratto qualunque ne sia la natura o la causa.

È a carico dell'aggiudicatario l'adozione, nella esecuzione delle relative prestazioni, di tutte le cautele necessarie per garantire l'incolumità delle persone addette all'esecuzione e dei terzi; ogni più ampia responsabilità al riguardo ricadrà, pertanto, sull'esecutore medesimo, restandone del tutto esonerata Roma Capitale. (clausola vessatoria)

L'esecutore è obbligato, in analogia a quanto disposto dall'articolo 103, comma 7 del Codice, a stipulare una polizza di assicurazione che copra i danni subiti dalla stazione appaltante a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti ed opere, anche preesistenti, verificatisi nel corso dell'esecuzione.

Il massimale per l'assicurazione contro la responsabilità civile verso terzi è pari a 500.000,00 euro.

La copertura assicurativa decorre dalla data di consegna dell'appalto e cessa alla data di emissione del certificato di verifica di conformità.

Il contraente trasmette a Roma Capitale copia della polizza di cui al presente articolo dieci giorni prima della consegna dell'appalto.

La mancata consegna della polizza di cui sopra rappresenta causa di decadenza dall'aggiudicazione. L'omesso o il ritardato pagamento delle somme dovute a titolo di premio o di commissione da parte dell'esecutore non comporta l'inefficacia della garanzia nei confronti di Roma Capitale.

Il contraente esecutore trasmette alla stazione appaltante copia della polizza di cui al presente articolo almeno dieci giorni prima della sottoscrizione.

L'omesso o il ritardato pagamento delle somme dovute a titolo di premio da parte dell'esecutore non comporta l'inefficacia della garanzia.

La polizza per i massimali sopra indicati dovrà essere conforme agli schemi tipo di cui al Decreto Ministeriale 12 marzo 2004, n.123.

Art. 22 - Subappalto

Secondo le norme vigenti non è ammesso il subappalto in quanto trattasi di appalto di servizi esclusi in tutto o in parte sottratto dall'ambito di applicazione oggettiva del Codice, nello specifico si tratta di un servizio sociale rivolto a un'utenza fragile.

Art. 23 – Tracciabilità dei flussi finanziari

Al fine di assicurare la tracciabilità dei flussi finanziari, finalizzata a prevenire infiltrazioni criminali, il contraente si obbliga all'osservanza del disposto di cui all'art. 3 della L. 13 agosto 2010 n. 136 recante: "Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia", così come sostituito dall'art. 7 del D. L. 12 novembre 2010 n. 187, convertito con modificazioni con L. 17 dicembre 2010 n. 217.

Ai sensi dell'art. 3, comma 9 –bis della citata L. n. 136/2010, il mancato utilizzo degli strumenti idonei a

consentire la piena tracciabilità delle operazioni costituisce causa di risoluzione del presente contratto.

L'esecutore si obbliga a comunicare a Roma Capitale gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati entro sette giorni dalla loro accensione o, nel caso di conti correnti già esistenti, dalla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative ad una commessa pubblica, nonché, nello stesso termine, le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi. Gli stessi soggetti provvedono, altresì, a comunicare ogni modifica relativa ai dati trasmessi.

Qualora le relative transazioni siano eseguite senza avvalersi di banche o della società Poste Italiane S.P.A., il contratto si intende risolto di diritto, secondo quanto previsto dall'art. 3, comma 8, della L. n. 136/2010 come sostituito dall'art. 7 del D. L. n.187/2010, convertito con modificazioni dalla L. n. 217/2010.

Per tutto quanto non espressamente previsto, restano ferme le disposizioni di cui alla L. 13 agosto 2010 n. 136 così come modificato dall'art. 7 del D. L. 12 novembre 2010 n.187, convertito con modificazioni con L. 17 dicembre 2010 n. 217.

**Art. 24 - Protocollo d'intesa tra la Prefettura – UTG di Roma e Roma Capitale del 21 luglio 2011
“Prevenzione dei tentativi di infiltrazione della criminalità organizzata nel settore dei contratti pubblici di lavori servizi e forniture”**

Ai sensi del Protocollo d'Intesa tra la Prefettura – UTG di Roma e Roma Capitale del 21 luglio 2011, ai fini della prevenzione e del contrasto delle infiltrazioni della criminalità organizzata nel settore dei contratti pubblici delle prestazioni di lavori servizi e forniture soprattutto nelle attività considerate maggiormente “a rischio”, ovvero quelle che si pongono a valle dell'aggiudicazione e della valorizzazione delle forme di controllo delle attività più vulnerabili legate al ciclo di realizzazione del servizio, le verifiche e le cautele antimafia vanno estese all'intera filiera degli esecutori e dei fornitori, i quali vanno sottoposti alle verifiche antimafia ai sensi dell'art. 91 del D.Lgs. n. 159/2011.

È obbligo dell'affidatario comunicare a Roma Capitale – Dipartimento Politiche Sociali, delle imprese coinvolte nel piano di affidamento, nonché ogni eventuale variazione dello stesso elenco, successivamente intervenuta per qualsiasi motivo.

È obbligo di Roma Capitale comunicare al Prefetto l'elenco delle imprese di cui al paragrafo precedente al fine di consentire le necessarie verifiche antimafia di cui al D.Lgs. n. 159/2011.

Nel caso di informativa interdittiva del Prefetto si procederà automaticamente alla revoca dell'autorizzazione del sub-contratto e alla risoluzione del vincolo contrattuale.

È prevista una penale pari al 10% del valore del sub-contratto, a titolo di liquidazione forfettaria dei danni, salvo maggior danno, da attivare nel caso di risoluzione automatica del vincolo contrattuale.

Art. 25 – Patto d' integrità approvato con Deliberazione di Giunta Capitolina n.34 del 19 febbraio 2021 - PTPCT annualità 2021-2023

Roma Capitale in data 19 febbraio 2021, con deliberazione della Giunta Capitolina, ha approvato il Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e per la Trasparenza (P.T.P.C.T.) per il triennio 2021 - 2023. “Come accettato [e sottoscritto] dall'operatore economico questi:

1.1. si obbliga a non ricorrere ad alcuna mediazione o altra opera di terzi finalizzata all'aggiudicazione e/o gestione del contratto;

1.2. dichiara di non avere influenzato il procedimento amministrativo diretto a stabilire il contenuto del bando o di altro atto equipollente al fine di condizionare le modalità di scelta del contraente da parte dell'Amministrazione appaltante;

1.3. dichiara, altresì, di non aver corrisposto né promesso di corrispondere ad alcuno - e s'impegna a non corrispondere né promettere di corrispondere ad alcuno - direttamente o tramite terzi, ivi compresi i soggetti collegati o controllati, somme di denaro o altre utilità finalizzate a facilitare l'aggiudicazione e/o gestione del contratto;

1.4. dichiara, di non avere in corso né di avere concluso intese e/o pratiche restrittive della concorrenza e del mercato vietate ai sensi della normativa vigente - ivi inclusi gli artt. 101 e segg. del Trattato sul Funzionamento dell'Unione Europea (TFUE) e gli artt. 2 e segg. della L. n. 287/1990, l'art. 57, comma 4, lett. d) della Direttiva n. 24/14 U.E, l' art. 80, comma 5,lett. c) del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.– e che l'offerta è stata, o sarà predisposta, nel pieno rispetto della già menzionata normativa;

1.5. dichiara altresì, di non aver concluso e di non voler concludere accordi con altri partecipanti alla procedura volti ad alterare e/o limitare la concorrenza e di non trovarsi in situazioni di controllo o di collegamento (formale e/o sostanziale) con altri concorrenti;

1.6. si impegna a segnalare all'Amministrazione appaltante qualsiasi illecito tentativo da parte di terzi di turbare o distorcere le fasi di svolgimento della procedura di affidamento e/o l'esecuzione del contratto;

1.7. si impegna a segnalare all'Amministrazione appaltante qualsiasi illecita richiesta o pretesa da parte dei dipendenti dell'Amministrazione o di chiunque possa influenzare le decisioni relative alla procedura di affidamento o all'esecuzione del contratto;

1.8. si impegna, altresì, a collaborare con l'autorità giudiziaria denunciando ogni tentativo di corruzione, estorsione, intimidazione o condizionamento di natura criminale (richieste di tangenti, pressioni per indirizzare l'assunzione di personale o l'affidamento di subappalti a determinate imprese, danneggiamenti/furti di beni personali o in cantiere, etc.);

1.9. si impegna al rigoroso rispetto delle disposizioni vigenti in materia di obblighi sociali e di sicurezza del lavoro, pena la risoluzione del contratto, la revoca dell'autorizzazione o della concessione o la decadenza dal beneficio;

1.10. dichiara di essere consapevole che gli obblighi di condotta del Codice di Comportamento nazionale (D.P.R.16 aprile 2013, n. 62) e/o del Codice di Comportamento dell'Ente (adottato deliberazione G.C. n. 141 del 30 dicembre 2016 e pubblicato sul sito istituzionale di Roma Capitale) si estendono, per quanto compatibili, anche al personale delle società/imprese che, a qualsiasi titolo, collaborano con Roma Capitale e a tutti gli organismi partecipati da Roma Capitale.

1.11. dichiara, altresì, di essere consapevole che non possono essere offerti regali o vantaggi economici o altra utilità al personale dipendente di Roma Capitale, per il quale vigono le disposizioni di cui all'art. 7 del Codice di Comportamento di Roma Capitale;

1.12. si impegna, in tutte le fasi dell'appalto, anche per i propri dipendenti, consulenti, collaboratori e/o subappaltatori operanti all'interno del contratto e per qualunque soggetto coinvolto a qualunque titolo nell'esecuzione del contratto: ad evitare comportamenti e dichiarazioni pubbliche che possono nuocere agli interessi e all'immagine di Roma Capitale, dei dipendenti e degli Amministratori; a relazionarsi con i dipendenti dell'Amministrazione Capitolina e di tutti gli organismi partecipati da Roma Capitale, con rispetto evitando alterchi, comportamenti ingiuriosi o minacciosi;

1.13. si obbliga ad acquisire, con le stesse modalità e gli stessi adempimenti previsti dalla normativa vigente in materia di subappalto, preventiva autorizzazione da parte dell'Amministrazione aggiudicatrice, anche per i subaffidamenti relativi alle seguenti categorie:

A. trasporto di materiali a discarica per conto di terzi;

B. trasporto, anche transfrontaliero, e smaltimento rifiuti per conto terzi;

C. estrazione, fornitura e trasporto terra e materiali inerti;

D. confezionamento, fornitura e trasporto di calcestruzzo e di bitume;

E. noli a freddo di macchinari;

F. forniture di ferro lavorato;

G. noli a caldo;

H. autotrasporti per conto di terzi

I. guardiania dei cantieri.

1.14. Nelle fasi successive all'aggiudicazione, gli obblighi si intendono riferiti all'aggiudicatario il quale avrà l'onere di pretenderne il rispetto anche dai propri subcontraenti. A tal fine, la clausola che prevede il rispetto degli obblighi di cui al presente patto dovrà essere inserita nei contratti stipulati dall'appaltatore con i propri subcontraenti.

2. L'operatore economico si obbliga altresì a inserire identiche clausole di integrità e anticorruzione nei contratti di subappalto di cui al precedente paragrafo, ed è consapevole che, in caso contrario, le eventuali autorizzazioni non saranno concesse.

Violazione del "Patto di Integrità"

1. La violazione è dichiarata all'esito del relativo procedimento di verifica nel corso del quale viene garantito il contraddittorio con l'operatore economico interessato.

2. Nel caso di violazione da parte dell'operatore economico - sia in veste di concorrente che di aggiudicatario - di uno degli impegni anticorruzione assunti con l'accettazione del presente Patto di Integrità, saranno applicate le seguenti sanzioni:

a. l'esclusione dalla procedura di affidamento e l'incameramento della cauzione provvisoria ovvero, qualora la violazione sia riscontrata in un momento successivo all'aggiudicazione, l'applicazione di una penale del 5% del valore del contratto fatta salva la prova dell'esistenza di un danno maggiore;

b. la revoca dell'aggiudicazione, la risoluzione di diritto del contratto eventualmente sottoscritto ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 del Codice civile e l'incameramento della cauzione definitiva; a tal proposito si fa presente che l'Amministrazione appaltante può non avvalersi della risoluzione del contratto qualora la ritenga pregiudizievole agli interessi pubblici, quali indicati dall'art. 121, comma 2, D. Lgs.104/2010. Sono fatti salvi, in ogni caso, l'eventuale diritto al risarcimento del danno e l'applicazione di eventuali penali.

b1. Roma Capitale si impegna ad avvalersi della clausola risolutiva espressa di cui all'art. 1456 c.c. ogni qualvolta, nei confronti dell'imprenditore o dei componenti la compagine sociale, o dei dirigenti dell'impresa con funzioni specifiche relative all'affidamento alla stipula e all'esecuzione del contratto, sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per taluno dei delitti di cui agli artt. 317,318, 319 e 319 bis, ter, quater, 320, 322 e 322 bis, 346 bis, 353 e 353 bis del c.p..

3. In ogni caso alla dichiarazione di violazione consegue la segnalazione del fatto all'Autorità Nazionale Anticorruzione ed alle altre competenti Autorità, nonché all'Autorità Antitrust in caso di violazioni delle disposizioni in materia di concorrenza.

4. L'Amministrazione appaltante terrà conto della violazione degli impegni anticorruzione assunti con l'accettazione del presente Patto di Integrità anche ai fini delle future valutazioni relative all'esclusione degli operatori economici dalle procedure di affidamento previste dall'art. 80, comma 5, del D. Lgs. n. 50/2016e ss.mm.ii.

Efficacia del "Patto di Integrità"

1. Il presente Patto di Integrità per gli affidamenti di lavori, per la fornitura di beni e di servizi dispiega i suoi effetti fino alla completa esecuzione del contratto conseguente ad ogni specifica procedura di affidamento,

anche con procedura negoziata.

2. Nel caso di mancato rispetto degli impegni assunti con la sottoscrizione del Patto di Integrità, comunque accertato dall'Amministrazione e da tutti gli organismi partecipati da Roma Capitale, sarà applicata l'esclusione del concorrente dalle gare indette dal Comune di Roma Capitale e da tutti gli organismi partecipati da Roma Capitale, per 5 anni.

3. Il presente Patto di Integrità e le relative sanzioni applicabili resteranno in vigore sino alla completa esecuzione del contratto assegnato, sia a seguito della gara, sia con procedura negoziata. L'applicazione delle sanzioni comprende, altresì, la fase della liquidazione delle somme relative alla prestazione del contraente.

4. Ogni controversia relativa all'interpretazione, ed esecuzione del presente patto d'integrità fra Roma Capitale, gli Enti del "Gruppo Roma Capitale" e gli organismi partecipati, e i concorrenti e tra gli stessi concorrenti sarà devoluta all'Autorità Giudiziaria competente".

Art. 26 - Risoluzione del contratto

In relazione alla risoluzione del contratto si applicheranno per quanto compatibili le fattispecie previste dall'art.108 del Codice, nonché, in relazione alle modalità e sempre per quanto compatibili.

Risoluzione del contratto per grave inadempimento

Quando il D.E.C. accerta che comportamenti dell'esecutore concretano grave inadempimento alle obbligazioni, tale da compromettere la buona riuscita dei rispettivi affidamenti, invia al responsabile unico del procedimento una relazione particolareggiata, corredata dei documenti necessari, indicando la stima delle prestazioni eseguite regolarmente e che devono essere accreditate all'appaltatore.

Può essere valutato come grave inadempimento ai fini della risoluzione del contratto:

- a) l'inadempimento/gli inadempimenti che comporta/comportano grave pregiudizio (non solo economico) per l'Amministrazione;
- b) il reiterato inadempimento delle obbligazioni previste dal contratto.

Roma Capitale si riserva la facoltà di ricorrere allo strumento della risoluzione del contratto laddove inadempimenti reiterati, e/o condotte gravemente negligenti, complessivamente considerate, assumano sufficiente capacità rappresentativa dell'inaffidabilità professionale del soggetto affidatario.

Su indicazione del responsabile unico del procedimento il D.E.C, formula la contestazione degli addebiti all'appaltatore, assegnando un termine non inferiore a quindici giorni per la presentazione delle proprie controdeduzioni al responsabile unico del procedimento.

Acquisite e valutate negativamente le predette controdeduzioni, ovvero scaduto il termine senza che l'appaltatore abbia risposto, Roma Capitale su proposta del responsabile unico del procedimento dispone la risoluzione del contratto.

Risoluzione del contratto per grave ritardo

Nel caso di ritardata esecuzione delle prestazioni per negligenza dell'appaltatore rispetto alle previsioni di programma, il D.E.C. assegna all'appaltatore un termine che, salvo i casi d'urgenza, non può essere inferiore a dieci giorni, per compiere le prestazioni oggetto del contratto, e dà inoltre le prescrizioni ritenute necessarie. Il termine decorre dal giorno di ricevimento della comunicazione.

Scaduto il termine assegnato, il D.E.C. verifica, in contraddittorio con l'appaltatore, o, in sua mancanza, con la assistenza di due testimoni, gli effetti dell'intimazione impartita, e ne compila processo verbale da trasmettere al responsabile unico del procedimento.

Sulla base del processo verbale, qualora l'inadempimento permanga, Roma Capitale, su proposta del responsabile unico del procedimento, delibera la risoluzione del contratto.

Qualora l'ammontare complessivo delle penali applicate conseguenti al ritardato e/o irregolare adempimento delle prestazioni contrattuali superi la percentuale del 10% del valore complessivo del contratto, il R.U.P. promuove le procedure di risoluzione del contratto stesso per grave inadempimento di cui all'art. 108 del Codice..

Provvedimenti successivi alla risoluzione del contratto

Il R.U.P. nel comunicare all'appaltatore la determinazione di risoluzione del contratto dispone con preavviso di venti giorni che il D.E.C. curi la redazione dello stato di consistenza delle prestazioni già eseguite e la relativa presa in consegna,

La Commissione incaricata della verifica di conformità procede a redigere lo stato di consistenza, un verbale di accertamento tecnico e contabile con il quale è accertata la corrispondenza tra quanto eseguito fino alla risoluzione contratto ed ammesso in contabilità e quanto previsto nel progetto posto a base di gara.

In caso di risoluzione del contratto, il verbale di accertamento tecnico e contabile è redatto secondo le modalità previste dalle norme vigenti.

Ai sensi del comma 7, dell'art. 108 del Codice, con il verbale di accertamento tecnico e contabile è accertata la corrispondenza tra quanto eseguito fino alla risoluzione del singolo contratto ed ammesso in contabilità e quanto previsto nel progetto posto a base di gara.

Infine, in sede di liquidazione finale del singolo contratto, è determinato l'onere da porre a carico dell'appaltatore inadempiente in relazione alla maggiore spesa sostenuta per affidare ad altra impresa il presente contratto, ove Roma Capitale non si sia avvalsa della facoltà prevista dall'art. 110 del Codice.

Ulteriori casi di risoluzione del contratto

Oltre alle fattispecie di risoluzione sopra riportate afferenti la tracciabilità dei flussi finanziari, il "Protocollo d'Intesa", il "Protocollo di Integrità", le ipotesi di cui all'art.108 del Codice, si potrà procedere alla risoluzione nei casi di seguito elencati.

In esecuzione delle deliberazioni del Consiglio Comunale n. 160 del 22 luglio 1996 e n. 133 del 31 luglio 2000, il mancato rispetto delle norme previste dalla Legge n. 68/1999, e l'inosservanza delle clausole contenute nei C.C.N.L. e delle prescrizioni in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, previa diffida dell'Amministrazione Capitolina rimasta senza esito, provocherà la risoluzione di diritto del presente contratto.

Risoluzione del contratto ai sensi dell'art. 1456 del Codice civile

Si procederà alla risoluzione del contratto ai sensi dell'art. 1456 del Codice civile nei seguenti casi:

a) ai sensi dell'art. 4, comma 2 lett. b1 del "Protocollo d'integrità" di Roma Capitale – approvato con deliberazione della Giunta Capitolina n. 13 del 31 gennaio 2019, come modificato con il Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e per la Trasparenza per il triennio 2019-2020-2021 - ogni qualvolta nei confronti dell'imprenditore o dei componenti la compagine sociale, o dei dirigenti dell'impresa con funzioni specifiche relative all'affidamento alla stipula e all'esecuzione del contratto sia stata disposta misura cautelare o sia 17 Schema di Contratto intervenuto rinvio a giudizio per taluno dei delitti di cui agli artt. 317 c.p., 318 c.p., 319 c.p., 319 bis c.p., 319 ter c.p., 319 quater c.p., 320 c.p., 322 c.p., 322 bis. c.p., 346 bis c.p., 353 c.p., 353 bis c.p.;

b) per mancato avvio dell'esecuzione del contratto sulla base delle indicazioni del R.U.P. (o del D.E.C. ove previsto) oltre il termine di 10 giorni dalla avvenuta consegna;

c) per mancato avvio dell'esecuzione del contratto sulla base delle indicazioni del R.U.P. o del D.E.C. oltre il termine di 10 giorni dalla avvenuta consegna;

d) per mancata ripresa del servizio a seguito di una sospensione, rispetto agli ordini impartiti dal D.E.C. o dal R.U.P. oltre il termine di 10 giorni.

Art. 27 - Recesso del contratto

Roma Capitale si riserva la facoltà di recedere unilateralmente dal contratto per motivi di interesse pubblico, salvo congruo avviso, previa trasmissione di apposita comunicazione tramite PEC/raccomandata all'appaltatore e fatte salve le indennità al medesimo spettanti ai sensi dell'art. 1671 del codice civile.

Ai sensi dell'art.1, comma 13 del D.L. n. 95/2012, come convertito con modificazioni, nella L. n. 135/2012, Roma Capitale una volta validamente sottoscritto il contratto ha diritto di recedere in qualsiasi tempo dal contratto medesimo, previa formale comunicazione all'appaltatore con preavviso non inferiore a quindici giorni e previo pagamento delle prestazioni già eseguite oltre al decimo delle prestazioni non ancora eseguite, nel caso in cui, tenuto conto anche dell'importo dovuto per le prestazioni non ancora eseguite, i parametri delle convenzioni stipulate da Consip S.p.A. ai sensi dell'articolo 26, comma 1, della legge 23 dicembre 1999, n. 488, successivamente alla sottoscrizione del predetto contratto, siano migliorativi rispetto a quelli del contratto sottoscritto e l'appaltatore non acconsenta ad una modifica delle condizioni economiche tale da rispettare il limite di cui all'articolo 26, comma 3 della legge 23 dicembre 1999, n. 488.

Ogni patto contrario alla presente disposizione è nullo.

Allorquando la normativa consente di procedere anche in assenza della informativa antimafia ovvero nei casi di urgenza ai sensi dell'art. 92, comma 3 del D. Lgs. n. 159/2011 e ss. mm. e ii., i contributi, i finanziamenti, le agevolazioni e le altre erogazioni di cui all'art. 67 del D. Lgs. n. 159/2011 e ss. mm. e ii. medesimo sono corrisposti sotto condizione risolutiva e Roma Capitale recede dal contratto, fatto salvo il pagamento del valore delle prestazioni già eseguite e il rimborso delle spese sostenute per l'esecuzione del rimanente, nei limiti delle utilità conseguite.

La revoca e il recesso di cui sopra si applicano anche quando gli elementi relativi a tentativi di infiltrazione mafiosa siano accertati successivamente alla stipulazione del contratto.

Art. 28 - Obbligo di riservatezza e protezione dei dati personali

Il trattamento dei dati personali avverrà in conformità alle disposizioni di cui al REGOLAMENTO (UE) 2016/679 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati).

Vengono affidati a ogni aggiudicatario i seguenti compiti:

- organizzazione, gestione e supervisione di tutte le operazioni di trattamento dei dati personali relativi al presente contratto
- organizzazione, gestione e supervisione di tutte le operazioni di trattamento dei dati personali che si riferiscono ai fruitori che verranno eseguiti e di tutti i dati personali di cui l'aggiudicatario può venire in possesso nell'espletamento del presente contratto. Ogni aggiudicatario dichiara di essere consapevole che i dati che tratterà nell'espletamento dell'incarico ricevuto sono dati personali, sensibili o giudiziari e, come tali, sono soggetti all'applicazione del codice per la protezione dei dati personali.

Ogni aggiudicatario dichiara di ottemperare agli obblighi previsti dal Codice per la protezione dei dati

personali e si impegna ad organizzare le operazioni di trattamento affidategli in modo che esse vengano effettuate nel rispetto delle disposizioni di legge, con particolare riferimento alle norme relative alla adozione delle misure di sicurezza.

In caso di raggruppamento temporaneo di imprese, consorzi ordinari di concorrenti ai sensi dell'art. 45, del Codice o G.E.I.E. le disposizioni del presente articolo si applicano a ciascuna impresa costituente il raggruppamento, il consorzio o il gruppo di interesse economico.

Art.29 – Opzioni e rinnovi

La durata del contratto in corso di esecuzione potrà essere modificata per il tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure necessarie per l'individuazione del nuovo contraente ai sensi dell'art. 106, comma 11 del Codice. In tal caso il contraente è tenuto all'esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto agli stessi, - o più favorevoli – prezzi, patti e condizioni.

Art. 30 - Quinto d'obbligo

Ai sensi dell'art. 106, comma 12 del Codice Roma Capitale, qualora in corso di esecuzione si renda necessario un aumento o una diminuzione delle prestazioni fino a concorrenza del quinto dell'importo del contratto, può imporre all'appaltatore l'esecuzione alle stesse condizioni previste nel contratto originario. In tal caso l'appaltatore non può far valere il diritto alla risoluzione del contratto.

Art.31 – Spese di contratto ed accessori a carico dell'aggiudicatario

Le spese di contratto e tutti gli oneri connessi alla stipulazione del contratto del presente contratto sono a carico dell'esecutore.

Ai sensi dell'art. 34, comma 35 del Decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, come convertito con modificazioni nella Legge 17 dicembre 2012, n. 221, le spese per la pubblicazione di cui al secondo periodo del comma 7 dell'art. 66 del Codice e di cui al secondo periodo del comma 5 dell'art. 122 del Codice sono rimborsate a Roma Capitale dagli aggiudicatari definitivi del presente contratto entro il termine di sessanta giorni dall'aggiudicazione.

Art. 32 - Clausole vessatorie.

Si approvano espressamente, ai sensi dell'art. 1341 del codice civile le seguenti clausole vessatorie contenute nell'art. 19, commi 1 e 2 e nell'art. 25, comma 1 del presente contratto.

L'aggiudicatario assume in proprio ogni responsabilità in caso di infortuni ed in caso di danni arrecati alle persone ed alle cose, tanto dell'Amministrazione che dei terzi, che si dovessero verificare in dipendenza del presente contratto qualunque ne sia la natura o la causa.

È a carico dell'aggiudicatario l'adozione, nella esecuzione delle relative prestazioni, di tutte le cautele necessarie per garantire l'incolumità delle persone addette all'esecuzione e dei terzi; ogni più ampia responsabilità al riguardo ricadrà, pertanto, sull'esecutore medesimo, restandone del tutto esonerata Roma Capitale.

Roma Capitale si riserva la facoltà di recedere unilateralmente dal contratto per motivi di interesse pubblico, salvo congruo avviso, previa trasmissione di apposita comunicazione tramite PEC/raccomandata all'appaltatore e fatte salve le indennità al medesimo spettanti ai sensi dell'art. 1671 del codice civile.

Art. 33 – Disposizioni Finali

La proprietà dei dati trattati dei beneficiari durante l'affidamento del servizio è esclusivamente di Roma

Capitale e qualsiasi uso ne venga fatto deve essere autorizzato dalla Direzione Accoglienza e Inclusione.

Il Rappresentante Legale

Il Direttore di Direzione

La firma digitale delle parti non viene apposta in maniera contestuale ma in tempi differenti e lo scambio dei documenti firmati avviene tramite P.E.C.